

COMUNE DI CONFIENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 46 del 31-08-2021

OGGETTO: Patto Locale di Sicurezza ex art. 27 Legge Regionale 1 Aprile 2015, n. 6.

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di agosto alle ore 13:00, **in modalità telematica**, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco **ZANOTTI FRAGONARA MICHELE** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale Dott.**Fazia Mercadante Umberto**

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti-Assenti
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	SINDACO	P
DELLA TORRE FRANCESCO	VICE SINDACO	P
VANDONE MATTIA	ASSESSORE	P
Totale		3 Presenti 0 Assenti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Patto Locale di Sicurezza ex art. 27 Legge Regionale 1 Aprile 2015, n. 6.

LA GIUNTA COMUNALE

RIUNITASI in modalità telematica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. 16/03/2020;

Premesso che il mandato di questa Amministrazione Comunale, esplicita un'impostazione che declina il tema della "sicurezza" tra i principali obiettivi perseguiti, garantendo un miglior livello di benessere complessivo della comunità e attribuendo allo spirito di partecipazione alla vita della comunità, uno dei presupposti fondativi della sua coesione;

Rilevata l'importanza di dare adeguate risposte al bisogno di sicurezza espresso dai cittadini relativamente ai fenomeni di microcriminalità e di comportamenti antisociali;

Richiamati gli indirizzi ed obiettivi della Legge Regionale 1 aprile 2015 n.6 *"disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana"*;

Vista la D.G.R. 16 febbraio 2005 n.20851 *"determinazione delle modalità e procedure per la sottoscrizione dei patti locali di sicurezza urbana"*;

Vista la Legge 7 marzo 1986 n. 65 *"Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale"*;

Visti i pareri espressi di cui all'art.49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

Di approvare il "PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA" per le motivazioni espresse in premessa e secondo lo schema allegato alla presente deliberazione che si approva integralmente.

PATTO LOCALE DI SICUREZZA

tra i Comuni di
San Giorgio di Lomellina e Confienza

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA RIGUARDANTE LE AREE FACENTI PARTE I COMUNI DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA E CONFIENZA.

Il Sindaco *pro tempore* del Comune di San Giorgio di Lomellina ed il Sindaco *pro tempore* del Comune di Confienza

TENUTO CONTO

delle direttive del Ministro degli Interni nonché degli indirizzi e degli obiettivi della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6 “*disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*” che, all’art. 27, individua il “Patto Locale di Sicurezza Urbana” come strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l’integrazione tra le politiche e le azioni che, a livello locale, hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento ivi compresi il contrasto al disagio sociale, la promozione dell’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti, il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale

CONSIDERATO CHE

- la sicurezza ha, nella collettività, valore di diritto fondamentale e costituisce parametro di valutazione per la qualità della vita;
- è in continua crescita, in ogni realtà sociale, la domanda di sicurezza che viene percepita come una componente indispensabile della qualità della convivenza sociale. Tale esigenza è collegata a fenomeni di microcriminalità, comportamenti antisociali e situazioni di disagio presenti sul territorio fra le quali si evidenziano a titolo esemplificativo e non esaustivo problematiche connesse al traffico veicolare, all’immigrazione clandestina, alla presenza di persone con passato malavitoso, ai ripetuti danneggiamenti di arredi urbani, agli schiamazzi spesso perpetrati in orari notturni;
- in questo contesto è sempre più diffusa la necessità di favorire iniziative e forme di collaborazione che consentano di migliorare la vivibilità dei cittadini nei centri urbani di qualunque dimensione;
- il patto locale di sicurezza urbana è stato previsto come lo strumento per innalzare i livelli di sicurezza e vivibilità del territorio all’interno del quale progettare, pianificare e attuare interventi volti alla diffusione dei principi di legalità ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- sulla base di una positiva e proficua collaborazione, già sperimentata da moltissimi Enti nei vari progetti di aggregazione dei servizi di polizia locale, appare opportuno sperimentare nuove strategie di intervento che consentano di affiancare, ai necessari adempimenti per la tutela ed il ripristino dell’ordine e della sicurezza pubblica, iniziative volte a rafforzare e meglio qualificare la presenza della polizia locale nei territori di specifica competenza;
- i Comuni di San Giorgio di Lomellina e Confienza, presentano connotazioni di significativa omogeneità, sotto il profilo della sicurezza, che giustificano la

sperimentazione di nuove modalità di relazione tra loro tese a realizzare iniziative coordinate per lo sviluppo della sicurezza urbana nel territorio.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

La Polizia Locale dei Comuni sottoscrittori, con competenze e responsabilità facenti capo in maniera esclusiva al proprio Comune di appartenenza, oltre alle attribuzioni di compiti ordinari, da svolgere all'interno del proprio territorio, è chiamata a:

- a)** collaborare in caso di necessità, difficoltà o criticità al fine di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'operatività dei servizi di polizia quali, ad esempio, il supporto ai colleghi per servizi difficolosi e/o critici che richiedono particolare professionalità in materia ovvero un numero di operatori superiori a quelli disponibili;
- b)** porre in essere interventi di mutuo soccorso tra i comandi di P.L. in caso di manifestazioni/eventi con afflusso notevole di persone e veicoli, in caso di attività di accertamento in tema di sicurezza urbana e di deviazioni contingenti del traffico, per blocco improvviso della circolazione stradale, anche mediante la collaborazione dei gruppi comunali in ausilio alle polizie locali (volontari civici, osservatori civici, ecc.);
- c)** migliorare gli standard di erogazione del servizio, potendo contare sull'aiuto di operatori dei Comuni aderenti al patto locale di sicurezza, consentendo un accrescimento professionale dovuto alla messa in comunione dell'esperienza e del bagaglio culturale dei singoli operatori;
- d)** accrescere la percezione della sicurezza e della vivibilità all'interno del centro abitato;
- e)** concordare attività condivise di polizia stradale finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle condotte di guida più pericolose a cui si ricollegano incidenti di particolare gravità ed al rilievo di questi ultimi;
- f)** costituire, ove possibile, gruppi di intervento/lavoro specialistici formati dai singoli operatori con formazione specifica per materia;
- g)** concordare il possibile utilizzo degli strumenti dei mezzi e delle risorse umane dei Comuni firmatari, che restano di esclusiva disponibilità e pertinenza dei medesimi, previo accordo, anche economico, tra i responsabili di servizio / comandanti.

Art. 2

Le politiche di indirizzo del presente patto potranno essere variate ed adattate alle esigenze delle Amministrazioni firmatarie le quali si riservano la possibilità di integrare o modificare il presente atto, durante tutto il periodo di validità, mediante accordo che dovrà essere sottoscritto dalle stesse e ne diventerà parte integrante.

Art. 3

Il presente patto inizierà ad applicarsi dalla data di esecutività della relativa Delibera di Giunta Comunale unitamente alla sottoscrizione del presente accordo, da parte dei Sindaci aderenti, ed è aperto all'adesione di altri Comuni previo assenso di quelli che lo hanno già sottoscritto.

Art. 4

Ogni Ente ha la facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento senza l'applicazione di nessuna penalità.

Art. 5

Il personale di Polizia Locale mantiene tutte le qualifiche e i profili professionali attribuitegli dalla L.R. 6/2015 e dal R.R. 5/2019 nonché dalle Leggi, dai regolamenti vigenti o dai provvedimenti delle Autorità, ed è autorizzato ad operare e ad utilizzare tutte le attrezzature ed i veicoli in dotazione nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti al Patto Locale, durante lo svolgimento dei servizi a cui partecipa, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1 lett. g).

Art. 6

I servizi, gli interventi ed il supporto degli operatori di Polizia Locale, al di fuori del territorio comunale di appartenenza, sono ammessi esclusivamente su richiesta dei Comuni aderenti attraverso gli Amministratori o i responsabili del servizio di polizia locale.

Eventuali richieste esterne di assistenza/aiuto vanno preventivamente concordate mediante idonei atti amministrativi.

Art. 7

In ordine agli effetti economici, assicurativi, previdenziali e disciplinari delle Forze di Polizia Locale permane la dipendenza dal Comune di appartenenza. Il personale che ha la qualifica di Agente di P.S., riconosciutagli dal Prefetto di Pavia, e che ha in dotazione l'arma, assegnatagli dal Comune di appartenenza, è autorizzato a portarla nel territorio dei Comuni aderenti al Patto Locale durante lo svolgimento di tutti i servizi cui partecipa.

Di quanto sopra sarà data comunicazione al Prefetto di Pavia in ossequio alla normativa vigente.

Art. 8

Ad integrazione della convenzione già in essere per l'utilizzo condiviso del dipendente del Comune di San Giorgio di Lomellina, V. Commissario di Polizia Locale Lucchelli Claudio Antonio, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.32 del 18/06/2021, si assente alla corresponsione del pasto in favore del predetto tramite il servizio pasti già in essere con il Comune di Confienza. Tale adempimento è a carico del Comune di Confienza.

Art. 9

Considerato che il Comune di San Giorgio di Lomellina ha stipulato, tramite Ancidigitale spa, un contratto per l'accesso alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico che utilizza fondamentalmente per estrarre i nominativi dei proprietari dei veicoli sanzionati per eccesso dei limiti di velocità e non possiede nessun collegamento al Centro Elaborazione dati della Motorizzazione Civile. Preso atto che il Comune di Confienza non possiede nessun accesso/collegamento alle banche dati qui citate, si conviene che il Comune di San Giorgio di Lomellina metterà a disposizione del Comune di Confienza l'accesso alla banca dati PRA mentre il Comune di Confienza attiverà un accesso alla banca dati MCTC (necessario soprattutto per il controllo su strada dei mezzi pesanti) e lo renderà disponibile anche al Comune di San

Giorgio di Lomellina. Poiché il totale dei costi di gestione relativi ai canoni ed alle visure si equivalgono si conviene che nessun onere sarà imputato esternamente.

Visto, letto e approvato

San Giorgio di Lomellina / Confienza data _____

Il Sindaco del Comune di San Giorgio di Lomellina
Giovanni Bellomo

Il Sindaco del Comune di Confienza
Michele Zanotti Fragonara

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 46 del 31-08-2021 avente per oggetto: “Patto Locale di Sicurezza ex art. 27 Legge Regionale 1 Aprile 2015, n. 6.”

Visto l’articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ANNACHIARA NEBBIA)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Umberto Fazia Mercadante

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 07-09-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 07-09-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Umberto Fazia Mercadante

Nello stesso giorno 07-09-2021 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente Verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 07-09-2021 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 07-09-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Umberto Fazia Mercadante